COMUNE DI MEGLIADINO SAN VITALE

PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA DEL COMMISSARIO

Numero 8 Del 08-02-2018

Oggetto: UTILIZZO DIPENDENTE DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno OTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 18,00
presso questa Sede Municipale,
il Dott. Antonello ROCCOBERTON, COMMISSARIO STRAORDINARIO NOMINATO CON D.P.R. IN DATA 15 GENNAIO 2018 CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE, con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Patrizia Pallara, provvede all'adozione del presente atto.

☐ Comunicata al Prefetto ai sensi dell' art. 135, comma 2 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

X IMMD. ESEG: (art.134,comma 4 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

COMUNICATO ALL' UFFICIO:

☐ Ragioneria
☐ Tecnico
☐ Assistenza Cultura
☐ Segretario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno con il numero

---

all'Albo pretorio on-line dove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE
Pettinello Tiziano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Premesso che:

- con Determinazione n. 26 del 22/04/2016 si è preso atto delle dimissioni volontarie per pensionamento di uno dei due dipendenti rimasti in organico al comune dopo il trasferimento di tutto il restante personale all'Unione Megliadina;
- si è valutato di non procedere alla sostituzione per turnover della dipendente C.S., istruttore direttivo cat. D in servizio presso l'Area Affari Generali – Segreteria – Protocollo, visto l'avvio dell'iter per la fusione con i comuni di Saletto, Megliadino San Fidenzio e Santa Margherita D'Adige;
- con propria precedente delibera n. 31 del 7/9/2017, immediatamente eseguibile, si era stabilito di avvalersi, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell'attività lavorativa della dipendente sig.ra Luisa Ganzerla Istruttore Amministrativo di cat. C2, dipendente del Comune di Castelmassa (RO), presso l'Area Affari Generali del comune di Megliadino San Vitale, per un massimo di n 7 ore settimanali complessive, da espletarsi in aggiunta all'orario di lavoro presso l'ente di appartenenza, con decorrenza dal 11.09.2017 fino al 31.12.2017
- con nota in data 16.10.2017 assunta al prot. n. 6972 (Unione dei Comuni Megliadina) la dott.ssa Ganzerla ha comunicato la propria volontà di interrompere il rapporto con il comune di Megliadino San Vitale in data 31/10/2017;
- con delibera n. 37/2017 si era stabilito di avvalersi dell'attività lavorativa della dipendente del comune di Megliadino San Fidenzio, Maria Elisabetta Andreetto, fino al 31/12/2017;
- con delibera del Commissario prefettizio n.1 del 4/01/2018, si era stabilito di utilizzare la stessa sig.ra Andreetto Elisabetta in comando fino al 31/03/2018;
- con nota del 1/02/2018 prot. n. 286 con la quale il Comune di Megliadino San Fidenzio comunica la revoca del comando di cui sopra a partire dal 5/02/2018, poi prorogato al 10/02/2018;

Acquisita la disponibilità della dipendente sig.ra Mazzilli Maria Chiara, Istruttore Amministrativo di Cat. C dipendente del comune di Merlara (PD), per l'attività di che trattasi, consistente nella collaborazione operativa, per un massimo di 10 ore settimanali complessive, da effettuarsi in aggiunta al normale orario di lavoro ordinario e comunque in modo da escludere ogni ipotesi di incompatibilità con l'attività svolta presso l'Amministrazione di appartenenza;

Dato atto che alla dipendente interessata spetta il medesimo trattamento economico in godimento presso l'Ente di appartenenza in proporzione alle ore aggiuntive effettuate;

Richiamato, a tale riguardo, l'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a mente del quale: *"I comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni dei comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";*

Dato Atto di quanto finora precisato dalla giurisprudenza contabile circa i limiti e benefici nell'utilizzo di tale istituto, secondo i principali pronunciamenti che in sintesi si riportano qui di seguito:

- "*la formula organizzativa introdotta dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 311/2004, assimilabile al comando, non altera la titolarità del rapporto di lavoro, che resta in capo all'amministrazione di provenienza del dipendente, non integra, quindi, di una forma flessibile di assunzione e d'impiego. [...] Ne consegue, tra l'altro, che il medesimo non infrange i limiti posti all'assunzione di personale, mentre le spese sostenute pro quota dall'ente per tali prestazioni lavorative vanno computate nella spesa per il personale*" (cfr. sezione regionale Piemonte n. 200 del 25 maggio 2012);

- *"la fattispecie non costituisce una nuova assunzione di personale, e come tale non è subordinata al rispetto dei vincoli assunzionali vigenti"* (cfr. sezione regionale Piemonte n. 200 del 18 luglio 2012);
- "*In ragione dell'assimilazione dell'istituto giuridico di cui trattasi all'assegnazione temporanea o distacco di personale, si ritiene che non occorra la costituzione di un nuovo contratto, ma che sia sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza"* (cfr. sezione regionale Lombardia n. 3 del 22 gennaio 2009);
- "*l'istituto trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale*" (cfr. sezione regionale Lombardia n. 3 del 22 gennaio 2009 e sezione regionale Piemonte n. 200 del 25 maggio 2012);
- *"poiché l'art. 1 comma 557 della L. n. 311/2004, ha introdotto un istituto assimilabile al comando, il rapporto di lavoro non può che essere di tipo subordinato […] In merito, poi, alla necessità o meno della stipula di un contratto di lavoro, si ritiene che questa non sia necessaria, in quanto la formula organizzativa introdotta dall'art. 1 comma 557 non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'amministrazione di provenienza*" (cfr. sezione regionale Veneto n. 17 del 08 maggio 2008 e n. 955/2012);
- "il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art. 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" (cfr. Corte dei Conti – Sezione Autonomie del 20.05.2016 n. 23);

Visti inoltre:
- il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 2141/2005, del 25.5.2005, il quale ha affermato che la disposizione dell'art. 1, comma 557 della citata L. n. 311/2004, deve essere considerata come fonte normativa speciale ed in quanto tale prevalente, rispetto alla norma ordinaria, in considerazione del fatto che "*introduce, nel suo ristretto ambito di efficacia, una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001, il quale fa salve le specifiche incompatibilità previste dagli art. 60 e seguenti, del D.P.R. 10.01.1957, n. 3";*
- il parere UPPA ufficio personale pubbliche amministrazioni Dipartimento Funzione Pubblica n. 34, del23.05.2008, con il quale viene ribadito che, nonostante i numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, il comma 557 dell'art. 1, della L. n. 311/2004 non sia da considerarsi abrogato dall'intervenuta riscrittura dell'art. 36, del D.Lgs. n. 165/2001, ad opera del comma 79, dell'art. 3 della legge finanziaria 2008;

Preso atto che il comune di Megliadino San Vitale sia nel 2009 che nel triennio 2007-2009 non ha sostenuto spese di personale per assunzioni flessibili di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010;

Richiamata la Deliberazione Corte Conti sez. Riunite 1/2017 con la quale i magistrati hanno chiarito che nell'ipotesi in cui non sia stata sostenuta alcuna spesa nell'anno 2009, ovvero nel triennio 2007/2009, ai fini della determinazione del limite di spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, l'ente locale può, con motivato provvedimento, individuare un nuovo parametro di riferimento, costituito dalla spesa strettamente necessaria per far fronte ad un servizio essenziale per l'ente;

Dato atto in ogni caso che:

-con delibera n. 37/2017 si è provveduto a stabilire il suddetto limite di spesa a titolo di assunzioni flessibili;
-in ordine alle disposizioni in materia di spesa di personale vigenti per l'anno 2018 la spesa che scaturirà dal presente atto non fa prevedere il superamento della spesa del personale dell'anno in corso, rispetto alla media del triennio 2011-2013, ai sensi dell'articolo 1, comma 557 e ss., della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art 32 del decreto Legislativo 267/2000 come modificato dalla L.56/2014;

RITENUTO:

- di regolamentare i rapporti tra il Comune di Megliadino San Vitale e il Comune di Merlara mediante convenzione, il cui schema è allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;
- di demandare al responsabile dell'area affari generali tutti gli atti inerenti e conseguenti;

VISTI :
i Contratti Collettivi Nazionali Personale Enti Locali ;
in particolare le code contrattuali 14.09.2000 ;
l'art.53 del decreto legislativo n.165/2001 ;
la circolare n.2/2005 del Ministero Interno –Dipartimento Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale per le Autonomie;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dai responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, inseriti in atti;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. **DI AVVALERSI**, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dell'attività lavorativa della dipendente sig.ra Maria Chiara Mazzilli, Istruttore Amministrativo di cat. C, dipendente del Comune di Merlara, presso l'Area Affari Generali del comune di Megliadino San Vitale, per un massimo di n. 10 ore settimanali complessive, da espletarsi in aggiunta all'orario di lavoro presso l'ente di appartenenza, con decorrenza dal 12.02.2018 e fino al 30.06.2018;

3. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione che si allega al presente atto come parte integrante e sostanziale, dando atto che si provvederà alla stipula della stessa dopo analoga delibera di autorizzazione e approvazione da parte del comune di Merlara;

4. **DI DEMANDARE** al Responsabile competente ogni provvedimento necessario e conseguente;

5. **DI COMUNICARE** il presente provvedimento al Comune di Merlara nonché al dipendente interessato.

6. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerata l'urgenza di procedere alla stipula della convenzione

UTILIZZO DIPENDENTE DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE 311/2004.

Esaminata la presente proposta di deliberazione, esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, attesta la regolarità e la correttezza amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti

Lì, 08/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ortolan Gianfranco

Esaminata la presente proposta di deliberazione, rilascia: - il parere favorevole di regolarità contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; - l'attestazione di aver accertato preventivamente ai sensi delle normative relative alla tempestività dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e del patto di stabilità che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Lì, 08/02/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Vascon Vittorio

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Roccoberton Antonello

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Pallara Patrizia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 – comma 4 – D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la suestesa deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso il presente atto in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- Per violazione di legge, per incompetenza ed eccesso di potere, entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto
  o in alternativa
- Entro 120 giorni, sempre dall'ultimo di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Copia conforme all' originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO